



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

Via Nuova Agnano, 30 80125 Napoli
081/7624019 mail: nais06800b@istruzione.it
Sito web: www.istitutuperioregentileschi.edu.it
CF. 80023960638 P.IVA: 80023960638



Oggetto: Procedura di Gara negoziata previo avviso di manifestazione di interesse ex art. 36 DL. N.30/2016 per l'affidamento in concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack/merendine mediante distributori automatici – giusta determina del 05/08/2019 prot. 5131/C14- CIG: 7998880497-Sospensione Procedura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 21 quater comma 2 che prevede che l'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato.

PREMESSO che nell'art.7, comma 2 della citata L. 241/90, è espressamente attribuita all'Amministrazione la facoltà di adottare "provvedimenti cautelari" in autotutela

CONSIDERATO che con provvedimento prot.5132/C14 del 05/08/2019 questa Stazione Appaltante ha indetto una procedura ristretta, ai sensi dell'art. 91 del D. lgs. n. 50/2016, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, volta alla individuazione di 5 candidati qualificati da invitare a partecipare alla selezione comparativa delle offerte da negoziare ai fini dell'affidamento in concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack/merendine mediante distributori automatici

VISTE le lettere di invito (giusti prot. 5627/C14, 5630/C14, 5864/C14, 5629/C14, 5626/C14) alla presentazione delle offerte per l'affidamento in parola indirizzate ai 5 operatori economici individuati ai sensi dell'art. 91 c. 2 del D. lgs. n. 50/2016, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse e successivo sorteggio pubblico (avvenuto in data 2/09/2019)

CONSIDERATO l'art. 33 comma 1 del D. L.50/2016 e succ. modifiche che da precise indicazioni relativamente alle proposte di aggiudicazione e ai termini temporali delle stesse con relative ipotesi interruttrive dei termini prescritti

CONSIDERATE le fasi successive della procedura negoziata (valutazione da parte della Commissione di Gara dell'offerta tecnica in seduta riservata, valutazione da parte della Commissione di Gara dell'offerta economica in seduta pubblica, pubblicazione della tabella comparativa dell'offerta tecnica, pubblicazione della tabella comparativa dell'offerta economica, predisposizione da parte della Commissione di Gara di graduatoria derivante dall'analisi comparativa delle offerte ponderate, con l'indicazione del punteggio totale assegnato ai candidati, e la relativa proposta di aggiudicazione alla prima ditta classificata)

VISTO che non è stata ancora perfezionata la proposta di aggiudicazione pubblicata in data 29/10/2019 giusto prot. 6892/C14 in quanto ai sensi dell'art. 32 comma 5 "la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 c. 1, provvede all'aggiudicazione" e del comma 7 "l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti

VALUTATO che la prosecuzione della procedura di gara, indetta con provvedimento n. prot.5132/C14 del 05/08/2019 porterebbe la scrivente S.A. all'aggiudicazione definitiva, e alla relativa stipula di un contratto, per l'erogazione del servizio di bevande calde, fredde, snack/merendine mediante distributori automatici, con una

ditta che risulta essere il contraente uscente, primo classificato nella graduatoria summenzionata e che la qualcosa potrebbe delineare una ipotesi di impugnazione da parte della seconda ditta classificata per possibile violazione del criterio di rotazione

RITENUTO NECESSARIO ricorrere all'istituto scaturente dall'autotutela dell'amministrazione pubblica, ex art. 21 quater legge 241/90, riconducibile nell'ambito dei poteri cautelari dell'amministrazione di cui al secondo comma dell'art. 7 della stessa legge 241/90 .

RITENUTO, altresì, che proseguire nell'espletamento di una gara con una ipotesi di contenzioso comunicata mediante lettera dell'Avv. to di parte (giusto prot.7398/C14 del 25/11/2019) della seconda ditta classificata in questa presente fase transitoria, potrebbe inficiare la procedura ad evidenza pubblica citata, per cui l'applicazione dell'istituto della sospensione appare la soluzione più opportuna, al fine di attendere il parere consultivo dell'Avvocatura di Stato circa il quadro regolamentare inerente gli appalti sotto soglia in cui le stazioni appaltanti possono porre sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, valutando la non sussistenza di ostacoli ad invitare (anche) il gestore uscente del servizio a prendere parte al confronto concorrenziale, nel rispetto del criterio della massima partecipazione.

RITENUTO opportuno tutelare l'interesse del futuro aggiudicatario e dei controinteressati, oltre che l'interesse dell'Amministrazione Pubblica ad agire nel pieno rispetto del principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento della stessa e al fine di dirimere le controversie in itinere sorte in questa fase della procedura di gara di cui alla determina prot.5132/C14 del 05/08/2019

CONSIDERATO che l'Amministrazione è titolare di un potere generale di sospensione dell'efficacia degli atti, in via di autotutela cautelare, in presenza di idonee cause giustificative

CONSIDERATO che la sospensione adottata è fondata sulla motivazione di valutare le ragioni insite nei contrapposti interessi in gioco ritenendo prevalenti quelli pubblici.

TENUTO CONTO che tale sospensione viene adottata in via provvisoria e cautelare, proprio al fine di consentire una più adeguata ponderazione dei presupposti di fatto e di diritto ,relativamente alla corretta applicazione dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione (artt. 36, comma 1, e 30, comma 1 del codice degli appalti) da contemperare al criterio della massima partecipazione (in tal senso Tar Campania, Napoli, sentenza n. 1336/2017) e dell'imparzialità.

RITENUTO opportuno dover procedere, per le sopra citate motivazioni, alla sospensione della procedura di gara in premessa per un periodo di 45 giorni e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla acquisizione di un motivato parere da parte dell'Avvocatura di Stato in merito alla legittimità dell'operato posto in essere dalla presente Stazione Appaltante;

D E T E R M I N A

-Di sospendere, ai sensi dell'art. 21 quater della legge 241/1990, per il periodo di 45 giorni, in autotutela, ravvisate ragioni di interesse pubblico strettamente correlate al principio di legalità e di buon andamento della pubblica amministrazione, la procedura di gara negoziata prevista dall'avviso di manifestazione di interesse ex art. 36 DL. N.30/2016 per l'affidamento in concessione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack/merendine mediante distributori automatici – giusta determina del 05/08/2019 prot. 5131/C14-al fine di acquisire il parere tecnico dell'Avvocatura di Stato e di dirimere le controversie in itinere.

-di limitare i termini temporali della citata sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo relativo all'aggiudicazione definitiva per il tempo strettamente necessario alla Stazione Appaltante ad avere un parere giuridico da parte dell'Avvocatura di Stato

-Di stabilire che i documenti di gara e le istanze pervenute vengano conservate e custodite nel rispetto delle norme di segretezza degli atti amministrativi e di protezioni dei dati personali.

-Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e che non comporta alcun impegno di spesa.

-Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di questa Amministrazione Scolastica e di notificarlo, via PEC, agli Operatori Economici partecipanti alla gara.

Napoli, 28 novembre 2019



DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Paola Albertazzi